

BOLLATURA DI REGISTRI E LIBRI SOCIALI

1. REGISTRI E LIBRI DA BOLLARE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE

Il Codice Civile e il DPR 581/1995 prevedono che la bollatura dei libri contabili venga effettuata o presso il notaio o presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

Con la Legge 18 ottobre 2001, per il libro giornale, il libro inventari e i libri fiscali (IVA) è stata resa facoltativa la bollatura.

Dal 15 agosto 2009, il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi (nel quale sono annotate le operazioni relative alla sua amministrazione) deve essere vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio (articolo 10 comma 7 della Legge 23/07/2009 n. 99 - G.U. n. 176 del 31/07/2009).

La legge 2/2009, con effetto dal 30/03/2009, ha eliminato l'obbligo di tenuta del **libro soci** delle società a responsabilità limitata; pertanto, la bollatura di tale libro per le srl non è più obbligatoria ma facoltativa (**la CCIAA di Cremona non vidima tale libro**).

I registri di carico/scarico rifiuti, dal 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del d.lgs. 4/08), devono essere vidimati in via esclusiva dalle Camere di Commercio.

La vidimazione dei formulari di identificazione dei rifiuti è competenza sia delle Camere di Commercio sia dell'Agenzia delle Entrate.

BOLLATURA OBBLIGATORIA

Libri sociali obbligatori per società per azioni, società a responsabilità limitata e cooperative (articolo 2421 c.c. in vigore dal 01/01/04):

- Libro dei soci (no per le società a responsabilità limitata)
- Libro delle obbligazioni
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (se previsto)
- Libro degli strumenti finanziari emessi (articolo 2447 *sexies* c.c.)

Ulteriori libri sociali obbligatori per le società a responsabilità limitata (articolo 2478 c.c.):

- Libro delle decisioni dei soci
- Libro delle decisioni degli amministratori
- Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati (art. 2477 c.c.)
-

2. COMPETENZA TERRITORIALE

Il Registro Imprese competente è quello della provincia ove è ubicata la sede legale. Per le imprese plurilocalizzate è competente l'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta la sede legale e, per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, anche l'ufficio ove è ubicata la sede secondaria.

N.B. Registro carico/scarico oli usati:

- sotto i 3 quintali → Ufficio del Registro (≤ 3 q.li)
- sopra i 3 quintali → Registro Imprese (>3 q.li)

3. RICHIESTA DI BOLLATURA

Libri e registri vanno presentati allo sportello utilizzando il **modello L2** regolarmente compilato; devono essere indicati:

- le generalità di colui che presenta e firma il modello (anche un eventuale incaricato): cognome, nome, documento di identità;
- il recapito telefonico (numero dello studio o dell'impresa, al fine di agevolare il contatto con l'ufficio);
- la denominazione, il numero REA, l'indirizzo della sede legale ed il codice fiscale dell'impresa o del soggetto titolare dei libri da bollare;
- l'elenco dei libri o dei registri di cui si chiede la bollatura (è possibile con un unico modello L2 richiedere la bollatura di più libri o registri riferiti alla medesima impresa o soggetto richiedente);
- il numero delle pagine del libro di cui si chiede la bollatura;
- il modello deve essere firmato da colui che lo presenta.

Si riportano di seguito alcune indicazioni utili per la presentazione dei libri:

- devono essere sempre numerati progressivamente in ogni pagina;
- nei libri rilegati la ragione sociale o la denominazione sociale, il codice fiscale e/o la partita IVA ed il tipo di libro vanno riportati sulla copertina; nei libri a modulo continuo o a fogli mobili questi dati vanno riportati su tutte le pagine;
- nei libri a fogli mobili il retro del foglio deve essere annullato se non viene utilizzato come pagina.

In particolare per i registri di carico e scarico è necessario indicare l'ubicazione della sede od unità locale operativa, in quanto la Camera di Commercio di Cremona effettua la vidimazione dei registri di carico e scarico che vengono utilizzati presso le sedi e le unità locali operative situate nella provincia di Cremona.

N.B. E' possibile vidimare registri di carico e scarico anche per soggetti (*non imprese*) non iscritti al Registro Imprese e/o al REA.

Libro giornale e libro inventari: la numerazione delle pagine deve effettuarsi prima della loro utilizzazione e per ciascun anno con l'indicazione, in ogni pagina, dell'anno cui si riferisce; l'anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa della pagina.

N.B. Solo per il libro giornale ed il libro inventari la numerazione può essere progressiva nel corso dell'anno; per tutti gli altri libri *la numerazione deve partire (per ogni libro) dal numero 1.*

4. DIRITTI DI SEGRETERIA

I diritti di segreteria ammontano ad € 25,00 per ogni libro o registro previsto di cui si richiede la bollatura presso il Registro delle Imprese; si pagano allo sportello (contanti o bancomat).

5. TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

TASSA FORFETARIA

I soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:

- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società consortili per azioni od a responsabilità limitata;
- le sedi secondarie di società estere;
- i consorzi e le aziende di enti locali;
- gli enti pubblici.

Il versamento va effettuato con le seguenti modalità.

1) se il soggetto è neo costituito nell'anno in corso, il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di conto corrente postale n.. 6007 intestato all'Agenzia delle Entrate;

2) se il soggetto è costituito prima dell'anno in corso, la tassa di concessione governativa sarà versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, di cui va compilata la sezione "Erario", con codice tributo 7085.

Va allegata al modello L2 la copia del modello F24 oppure l'attestazione del c/c postale comprovanti l'avvenuto pagamento.

L'importo della tassa annuale di concessione governativa dipende dall'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell'anno di riferimento; le misure della tassa sono:

- € 309,87 se il capitale sociale è pari o inferiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90.

Poiché l'importo della tassa dipende dall'ammontare del capitale sociale al 1° gennaio, eventuali aumenti o riduzioni di queste poste deliberati successivamente al 1° gennaio non incidono sull'importo della tassa dovuto per l'anno in corso, bensì sull'importo della tassa dovuta per l'anno successivo.

In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali nel corso dell'anno, deve essere versata la tassa forfetaria (procedura "soggetto neo costituito"), mentre, nel caso di trasformazione di società di capitali in società di persone il versamento forfetario già effettuato entro marzo si considera valido per l'intero anno.

TASSA ORDINARIA

I soggetti che **non** assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:

- gli imprenditori individuali;
- le società di persone;
- le società cooperative;
- le mutue assicuratrici;
- i G.E.I.E.;
- i consorzi di cui all'articolo 2612 c.c.;
- le società estere;
- le associazioni e fondazioni;
- gli enti morali.

La tassa da corrispondere, in questo caso, è pari ad **€ 67,00** ogni 500 pagine o frazione (per ciascun libro), da versare sul conto corrente postale n. 6007 intestato all'Agenzia delle Entrate.

Essa è, quindi, dovuta da questi soggetti qualora venga richiesta la bollatura del libro giornale, del libro degli inventari e loro sezionali, di libri sociali e, se non esenti, per la bollatura di tutti i libri previsti da leggi speciali.

ESENZIONE DALLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Sono esenti totalmente dalla tassa di concessione governativa le O.N.L.U.S., le cooperative sociali e le associazioni di volontariato; le cooperative edilizie, regolarmente iscritte all'Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico, beneficiano della riduzione ad un quarto della tassa di concessione governativa; tale tassa ammonta quindi ad **€ 16,75** ogni 500 pagine o frazione.

6. IMPOSTA DI BOLLO

Se i libri di cui all'art. 2214 c.c. 1° comma (libro giornale e inventari) sono tenuti da soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l'imposta di bollo è pari ad **€ 32** ogni 100 pagine.

Per gli altri libri l'imposta di bollo, qualora sia dovuta, è pari ad **€ 16**.

Il pagamento dell'imposta di bollo viene assolto mediante l'applicazione di **marche da bollo** nell'ultima pagina numerata; le marche verranno poi annullate dall'ufficio.

Sono totalmente esenti dall'imposta di bollo:

- Le cooperative edilizie: occorre indicare sul libro da bollare il titolo di esenzione: art. 66 commi 6 bis e 6 ter D.L. 331/1993 convertito con L. 427/1993;
- le O.N.L.U.S. - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - (art. 17 d.lgs. 460/97);
- le cooperative sociali: devono indicare il numero di iscrizione nell'albo delle cooperative.

7. Formulario dei rifiuti trasportati e registro carico/scarico rifiuti

Il **formulario dei rifiuti trasportati** è esente:

- dal pagamento dei diritti di segreteria (art. 15 D d.lgs. n. 22/97);
- dall'imposta di bollo;
- dalla tassa di concessione governativa.

Per la bollatura dei formulari per il trasporto dei rifiuti, sono competenti l'ufficio del Registro Imprese e l'Agenzia delle Entrate ove è ubicata la sede dell'impresa o l'unità locale; in mancanza di ubicazione presso la provincia si deve dimostrare la presenza di un sito produttivo di rifiuti.

Registro carico/scarico rifiuti

L'art. 24 bis, del d.lgs. 16.01.2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" ha stabilito che "i registri di carico e scarico dei rifiuti sono vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti". Pertanto, dal 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del d.lgs. 4/08) i registri carico/scarico rifiuti dovranno essere vidimati, in via esclusiva, dalle Camere di Commercio.

Il Registro di carico/scarico rifiuti è esente:

- dall'imposta di bollo;
- dalla tassa di concessione governativa.
- è dovuto il pagamento di diritti di segreteria, nell'importo di **€ 25,00** per ogni registro, (tabella A allegata al D.M. 02.12.2009).

La Camera di Commercio competente per la vidimazione dei registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede legale l'impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico

RAEE: il D.M. n 65/2010 prevede un nuovo documento per il trasporto di RAEE; quest'ultimo dovrà essere predisposto in tre copie, *non richiederà preventiva vidimazione* e dovrà essere conservato.

8. CONSEGNA/RITIRO DI LIBRI/REGISTRI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA

- Giorni di **consegna/ritiro** allo sportello: dal LUNEDI' al VENERDI' negli orari di apertura dello sportello

N.B. I libri/registri vidimati potranno essere restituiti a partire dal **15° giorno** dalla data della consegna.

TABELLA RIASSUNTIVA IMPORTI IMPOSTE DI BOLLO, DIRITTI E TASSE DOVUTE

Tipo di libri: vidimazioni obbligatorie	Soggetto	Imposta di bollo	Diritti di segreteria	Tassa di concessione governativa
Libro dei soci (no per le Srl) Libro delle obbligazioni Libro adunanze e deliberazioni consiglio di amministrazione o deliberazioni dell'amministratore unico Libro adunanze e deliberazioni delle assemblee Libro adunanze e deliberazioni del collegio sindacale Libro adunanze e deliberazioni del comitato esecutivo Libro adunanze e deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti Libro strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.	Società di capitali - Aziende e consorzi tra Enti Locali di cui alla L. 142/90	€ 16 ogni 100 pagine o frazione	€ 25	€ 309,87 * se il capitale sociale è ≤ € 516.456,89 € 516,46 * se il capitale sociale è > € 516.456,89 * versate in modo forfetario annuale con F24
	Società cooperative e di persona - mutue assicurazioni - consorzi di cui all'art. 2612 c.c. (tra imprese)	€ 16 ogni 100 pagine o frazione	€ 25	€ 67 per ogni registro – ogni 500 pagine o frazione
	Cooperative edilizie	SI	€ 25	€ 16,75 per ogni registro – ogni 500 pagine o frazione
	Cooperative sociali - Onlus	NO	€ 25	NO
Tipo di libri: vidimazioni facoltative	Soggetto	Imposta di bollo	Diritti	Tassa di concessione governativa
Libro giornale Libro inventari Registri I.V.A.	Società di capitali - Aziende e consorzi tra Enti Locali di cui alla L. 142/90	€ 16 ogni 100 pagine o frazione	€ 25	€ 309,87 * se il capitale sociale è ≤ € 516.456,89 € 516,46 * se il capitale sociale è > € 516.456,89 * versate in modo forfetario annuale con F24
	Imprese individuali – società di persone – società coop. – mutue assicurazioni - consorzi	€ 32 libro giornale o inventari € 16 registri IVA	€ 25	€ 67 per ogni registro – ogni 500 pagine o frazione
	Cooperative edilizie	NO	€ 25	€ 16,75 per registro – ogni 500 pag. o frazione
	Cooperative sociali - Onlus	NO	€ 25	NO
Tipo di libri: vidimazioni previste da norme speciali	Soggetto	Imposta di bollo	Diritti	Tassa di concessione governativa
Registro di contabilità dei lavori pubblici	Società di persone – imprese individuali – società di capitali - altri enti	€ 16 ogni 100 pagine o frazione	€ 25	Dipende dal tipo di impresa ☐
Registro–giornale degli incarichi (tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)	Imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	€ 16 ogni 100 pagine o frazione	€ 25	Dipende dal tipo di impresa ☐
Formulari di identificazione dei rifiuti trasportati		NO	NO	NO
Registro di carico e scarico rifiuti trasportati Registro raccolta/eliminazione oli usati o esausti Registro carico/scarico oli usati		NO	€ 25	NO
Registro del commissario liquidatore	Enti cooperativi	€ 16 ogni 100 pagine o frazione	€ 10	€ 67 per ogni registro – ogni 500 pagine o fraz.
	Cooperative edilizie	NO	€ 10	€ 16,75 per ogni registr. – ogni 500 pagine o fraz.
	Cooperative sociali - Onlus	NO	€ 10	NO

☐ Si veda il punto 5 TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA